



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



REGIONE LIGURIA

**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE LIGURIA**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE LIGURIA

PSR FEASR 2014-2020

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Lirosi nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”)

e

La REGIONE LIGURIA, con sede in Genova, in Via Fieschi, n. 15, codice fiscale n. 00849050109 rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Giovanni Toti, nato a Viareggio il 7 settembre 1968, (di seguito denominata Regione o Amministrazione regionale)

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;

- VISTO Il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;
- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- VISTO il Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR e modifica il regolamento (UE) N. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2011 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;
- VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l’obiettivo di una copertura dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato “cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione della misure, anche avvalendosi della società “in house” Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 finale del 30/06/2016 relativa all’Aiuto di Stato “SA.41647 - Italy -Strategia Banda Ultralarga”;
- VISTO l’accordo siglato l’11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
- VISTE le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabiliscono disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR, sul quale è stato sancito accordo n.4.18/2016/02 nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, regioni, e Province Autonome riunita l'11/2/2016;
- VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR Liguria 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 6870 del 06/10/2015 che nell'ambito della misura 7.3 (Piano strategico banda ultra larga) prevede di destinare 13.081.653,00 al dispiegamento della banda ultra larga nelle aree rurali della regione Liguria;
- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotazione del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 733 del 3 agosto 2016 che ha approvato gli schemi dell'Accordo di Programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga e delle rispettive Convenzioni Operative FESR e FEASR;
- VISTO l'Accordo di programma del 3 agosto 2016 sottoscritto dalla Regione Liguria ed il Ministero, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento:

- a) Euro 19.500.000,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
- b) Euro 13.081.653,00 a valere sui fondi PSR FEASR programmazione 2014/2020;
- c) Euro 41.851.216,00 individuati per la Regione Liguria a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;

CONSIDERATO che all'art. 6 "Convenzioni operative" del predetto Accordo è prevista la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzioni operative, da sottoscrivere anche con il soggetto attuatore, tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che all'art. 7 del predetto accordo è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di Monitoraggio e Verifica per l'attuazione dell'Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;

CONSIDERATO che la liquidazione delle risorse FEASR è in capo all'Organismo Pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) individuato nel PSR Liguria 2014-2020;

RITENUTO di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti relativi al PSR FEASR, all'interno della gestione unitaria dell'intervento,

VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647(N/2016), approvato con decisione C(2016) 3931 final del 30/06/2016 relativamente all'Aiuto di Stato "SA.41647 – Italy – Strategia Banda Ultralarga; relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;

VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016,

CONSIDERATO che per gli interventi finanziati dal FEASR nella Regione Liguria il piano degli investimenti dovrà seguire i criteri di localizzazione territoriale (aree rurali D e C) e di priorità degli investimenti nonché rispettare i criteri di selezione definiti dal PSR Liguria 2014-2020 e dal Comitato di Sorveglianza del programma

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dal documento di notifica del nuovo regime di aiuto inviato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 dal Governo italiano e dal Regime di Aiuto SA 41647(N/2016) approvato con decisione del 30 giugno 2016, così come definito dall'Accordo di Programma firmato tra le Parti in data 29 luglio 2016 tramite un'unica gara di concessione di lavori.
2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida, coerentemente con la normativa sugli appalti pubblici citata in premessa, alla propria società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015.
3. Le parti danno atto che in relazione all'impiego delle risorse di cui al successivo art. 5, si dovrà garantire il rispetto della normativa comunitaria di riferimento e dovranno essere messe in atto tutte le modalità operative proprie del PSR Liguria 2014/2020, per garantire corrispondenza agli obiettivi, completezza del sistema di monitoraggio/valutazione e conformità del sistema di gestione e controllo. In particolare dovrà essere tenuta in considerazione la necessità che le operazioni siano realizzate in conformità con le procedure operative definite dal PSR e relativi atti applicativi e con le procedure (informatiche, di controllo e di erogazione) dell'Organismo Pagatore AGEA.

4. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali allegato alla presente convenzione (Allegato A) definisce: il Programma degli interventi (con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) il Quadro Economico e il cronoprogramma le modalità di realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 7 dicembre 2015. Una volta concluso il processo di consultazione regionale finalizzato alla definizione delle priorità del Piano Telematico Regionale, il Piano Tecnico degli Investimenti verrà aggiornato e approvato con atto dell'amministrazione regionale, su proposta del MISE e previa istruttoria e verifica tecnica del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma. Detto Piano specificherà le aree e i territori su cui ciascun Fondo andrà a intervenire, l'elenco dettagliato degli interventi, il periodo di esecuzione e il costo complessivo per ogni singola area, le modalità di realizzazione degli interventi e le tempistiche di realizzazione degli stessi. Per quanto riguarda gli interventi finanziati dal fondo FEASR il Programma degli Investimenti dovrà in ogni caso tenere conto dei criteri di localizzazione territoriale (aree rurali D e C) e di priorità degli investimenti della sottomisura 7.3, di cui all'art. 4 dell'Accordo di programma, definiti dal PSR Liguria 2014-2020 e dal Comitato di Sorveglianza del programma e dovrà assicurare il perseguimento degli indicatori di realizzazione e risultato del PSR stesso.
5. Gli interventi previsti dal Piano degli Investimenti sono attuati nell'arco temporale 2016-2020 secondo quanto previsto dall'art.2 comma 3 dell'Accordo di programma sottoscritto da Regione Liguria e MISE.
6. la Regione autorizza il Ministero a cedere la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture oggetto della Convenzione per lo sviluppo sottoscritta dalle Parti il 17 dicembre 2014 al soggetto concessionario selezionato ed individuato dal Ministero per il tramite di Infratel, attraverso la gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, di cui al comma 1.
7. Le revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva istruttoria tecnica e approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.

Articolo 3
Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del PSR FEASR 2014/2020; il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore *"in house"* Infratel, i seguenti compiti:
 - a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara;
 - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara;
 - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti;
 - d) Stipula dell'accordo di concessione;
 - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento;
 - f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al concessionario;
 - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione;
 - h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento anche ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE 1303/2013;
 - i) Rendicontazione costi e spese sostenute
 - j) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture.
 - k) Messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei contributi e dello svolgimento dei controlli;
 - l) Messa a disposizione dell'Autorità di Gestione del PSR Liguria dei dati di avanzamento degli interventi nei tempi e con le modalità previste dal sistema di monitoraggio e valutazione del PSR di cui al titolo VII del reg. UE 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - m) Verifica del rispetto del contratto di concessione.
 - n) Riscossione in nome e per conto, rispettivamente di Ministero e Regioni, dei canoni derivanti dalla concessione.
 - o) Espletamento degli eventuali procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo.

2. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU di infrastrutture

esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Articolo 4 Compiti della Regione

1. La Regione si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico:
 - a) a garantire la disponibilità presso l'Organismo Pagatore AGEA le risorse finanziarie complessive previste all'art. 5 fino ad un massimo di € 13.081.653,00 (IVA compresa);
 - b) a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.

Articolo 5 Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria della Misura 7.3 a valere PSR FEASR 2014-2020 della Regione Liguria, pari a Euro 13.081.653,00 (IVA compresa) è erogata come indicato nei commi successivi.
2. In caso di mancato raggiungimento al 31/12/2018 del target intermedio connesso all'attribuzione della riserva di efficacia (performance framework), l'importo di cui al precedente comma 1 verrà proporzionalmente adeguato in base all'entità della eventuale riduzione applicata al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria con riferimento alla relativa priorità;
3. Le risorse relative al comma 1, saranno erogate come di seguito dettagliato: il Ministero dello Sviluppo Economico presenta all'AdG la domanda di aiuto per la concessione dell'aiuto. A seguito della concessione il MISE può presentare una domanda di pagamento per l'erogazione dell'anticipazione nella misura pari al 50% del progetto approvato. Il pagamento dell'anticipo graverà sulle risorse finanziarie disponibili sulla Misura 7, sottomisura 7.3 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2014/2020.

4. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del DPR n. 503/1999 e costituisce requisito obbligatorio per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
5. La domanda d'aiuto è presentata dal Ministero dello sviluppo economico verso l'Autorità di Gestione per il tramite del sistema informativo (SIAN). La domanda di aiuto dovrà essere corredata del Progetto preliminare degli investimenti riferito agli interventi di competenza FEASR individuati coerentemente col Piano Tecnico aggiornato e dettagliato secondo quanto indicato all'art.2 comma 4.
6. A seguito della presentazione della domanda di aiuto, un' apposita commissione di valutazione della sottomisura 7.3 istituita dall'Autorità di Gestione del PSR Liguria, cui partecipa anche il dirigente del Settore Informatica, quale responsabile regionale del procedimento e dirigente della medesima struttura avente competenze tecniche adeguate, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa che, se termina con l'approvazione, dà luogo ad un atto di concessione dell'aiuto. Dopo l'emissione dell'Atto di concessione dell'aiuto, è prevista, previa presentazione e approvazione delle domande di pagamento presentate dal Ministero, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, l'erogazione dei seguenti pagamenti:
 - a) anticipo del 50% dell'importo dell'aiuto concesso (IVA compresa) di cui al precedente comma 1, come disciplinato dall'art. 45 e 63 del reg. (UE) n. 1305/2013; la garanzia di cui all'art. 63 deve avere validità pari alla durata dell'investimento aumentata di 5 anni rispetto alla conclusione dello stesso come previsto dalle vigenti disposizioni di AGEA;
 - b) acconto su stato di avanzamento. È possibile erogare acconti fino al 90% dell'importo totale dell'aiuto concesso di cui al precedente comma 1, compreso l'importo pagato come anticipazione lavori;
 - c) saldo finale pari ad almeno il 10%, a seguito della verifica dell'effettiva conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto all'atto di concessione del finanziamento.L'istruttoria sulle domande di pagamento è svolta secondo le deleghe di funzione stabilite dall'organismo pagatore AGEA e le procedure definite dallo stesso organismo pagatore ed eventualmente specificate dalla Regione.
7. L'erogazione dei contributi sarà effettuata dall'organismo pagatore AGEA. L'erogazione del saldo dovrà in ogni caso avvenire entro la data di ammissibilità delle spese del PSR 2014/2020 e cioè al 31/12/2023.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa

Comunitaria e nazionale sono indicati nelle emanande “Linee guida di rendicontazione BUL” relative ai fondi FEASR e FESR 2014-2020.

2. Tale rendicontazione dovrà comunque tenere conto dei vincoli imposti dalla normativa citata in premessa, compreso l'aiuto di stato SA.41647 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 final del 30/06/2016, di quanto previsto dal PSR Liguria 2014-2020 e relativi atti attuativi, dalle modalità e procedure definite dall'Organismo Pagatore AGEA, dal documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020” citato in premessa.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.3, viene riconosciuto il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, determinati sulla base di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento CE del Consiglio 1303/2013, per un valore complessivo stimato e comunque non superiore al 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 5 comma 1, a titolo di rimborso omnicomprensivo da determinare successivamente con le linee guida sulla rendicontazione sottoscritte dalle parti che stabiliranno anche le modalità di rendicontazione.

Art. 7
Obblighi

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione nonché quanto stabilito dal PSR approvato con Decisione comunitaria;
 - b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
 - c) raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;
 - d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l'alimentazione costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di Certificazione;
 - e) di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria di riferimento (Reg. UE 808/2014 e 669/2016) in concorso con la Regione;

- f) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa comunitaria, dalla Regione e dall'Organismo Pagatore;
- g) in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
- h) predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- i) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato
- j) rispetto dei target di spesa e di performance previsti dal PSR Liguria 2014-2020.

2. La Regione si impegna a:

- a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

3. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a:

- a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) assolvere, i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) in particolare, alla tenuta di contabilità separate per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata delle concessione;
- d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di cui alla precedente lettera c).

Articolo 8
Modifiche e durata

- 1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione

di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.

Articolo 9

Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Tuttavia, nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e ottimizzazioni potranno essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma. La destinazione di eventuali proventi eccedenti derivanti dalla gestione della rete sarà concordata con la Regione nel rispetto delle procedure amministrative.

Articolo 10

Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11

Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il dirigente del Settore Informatica, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti.

Articolo 12
Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Roma,

Per il Ministero
dello Sviluppo Economico

Per la Regione Liguria